

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone di:

dr.ssa Ornella Crespi	Presidente
dr. Aldo Gubitosi	Consigliere
dr.ssa Maria Elena Del Forno	Consigliere rel. est.

nel procedimento n. 446/2023 R.G. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Caravella e Mario Volpe

- Reclamante

E

s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti

- Reclamata

Avente ad oggetto: reclamo avverso il decreto di rigetto del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale emesso dal Tribunale di Salerno in data 27.03.2023

Conclusioni: come da note di trattazione scritta e atti di costituzione.



Ragioni in fatto e diritto

1. Il Tribunale di Salerno, con decreto del 27 marzo 2023, ha rigettato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dalla società S.p.A, in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della società s.r.l.
2. In particolare il Tribunale, richiamata la definizione dello stato di insolvenza di cui all'art. 2 del C.C.I.I., ha ritenuto insussistente il presupposto oggettivo per l'apertura della procedura concorsuale rilevando:
 - a) che dai bilanci depositati presso la Camera di Commercio (relativi agli anni 2017, 2018 e 2019) nonché dalle bozze di bilancio prodotte (relative agli esercizi 2020, 2021 e 2022) risultava che la società era operativa e aveva dimostrato di essere capace di fronteggiare, pure se con difficoltà legate all'inadeguatezza dei flussi di cassa a garantire la puntualità nell'adempimento, le varie situazioni debitorie;
 - b) che dalla relazione esplicativa depositata dalla resistente emergeva che la riduzione del valore della produzione era giustificata dalla delimitazione dell'attività di impresa alla sola commercializzazione di imballaggi in legno, con esclusione dell'attività di produzione determinata dal furto di gran parte dei macchinari la cui reintegrazione era stata affidata ad una pratica di finanza agevolata con conseguente possibilità di rilancio dell'attività produttiva;
 - c) che la aveva depositato una serie di note attestanti la definizione di posizioni debitorie con il ceto bancario e con altri creditori portatori di titoli di credito protestati nonché la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata mediante rateizzazione del gennaio 2023 rivolta all'ADER;
 - d) che infine la aveva documentato l'accoglimento della richiesta di modifica del piano di investimenti già approvato dal Ministero dello sviluppo economico del giugno 2022, attestante la spettanza di agevolazioni per contributi impianti e finanziamenti per complessivi euro 450.000,00.



3. Con l'interposto reclamo, la ricorrente ha rimproverato al primo Giudice di non aver correttamente valutato la sussistenza dello stato di insolvenza della società resistente avendo fondato il proprio giudizio su documenti (i bilanci, quelli relativi agli ultimi tre anni di esercizio neanche depositati presso il Registro delle Imprese) del tutto privi di attendibilità perché riportanti dati inveritieri quanto al passivo, contraddetti dalla documentazione pur acquisita dal Tribunale, nonché sulle unilaterali dichiarazioni dell'amministratore rimaste prive di riscontro.
4. Sostituita l'udienza fissata per il giorno 6.07.2023 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la reclamante ha insistito nell'accoglimento del reclamo evidenziando che la società reclamata, immediatamente dopo la pronuncia del decreto impugnato e il deposito del reclamo, si è posta in liquidazione con atto iscritto al Registro delle Imprese in data 12.05.2023, come comprovato dalla documentazione prodotta contestualmente al deposito delle note (atto di scioglimento e visura camerale aggiornata).
5. In replica alle allegazioni contenute nelle note depositate dalla S.p.A, la società reclamata, già costituitasi con atto depositato in via telematica in data 26.06.2023 - con il quale ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità del reclamo nonché, nel merito, la sua infondatezza - ha eccepito l'inammissibilità e l'inutilizzabilità delle note di trattazione depositate dalla reclamante, non rispettose dei prescritti canoni di redazione; ad ogni buon conto ha rilevato che la messa in liquidazione della società non comporta una diversa valutazione in merito all'insussistenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale ed, in particolare, dello stato di insolvenza stante l'efficienza dell'attivo a soddisfare le posizioni di debito ancora sussistenti.
6. Ad avviso di questa Corte il reclamo è fondato e deve essere accolto. Va innanzitutto chiarito che, per giurisprudenza costante formatasi sotto il vigore dell'art. 22 l.f., ora sostanzialmente riprodotto dall'art. 50 C.C.I.I., il reclamo avverso il decreto di rigetto di apertura della



liquidazione giudiziale non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla Corte d'Appello il riesame completo della "res iudicanda", senza che l'ambito della sua cognizione sia limitato alla valutazione della fondatezza delle ragioni fatte valere dalla parte reclamante.

L'effetto pienamente devolutivo di tale tipologia di reclamo comporta altresì che le circostanze di fatto sopravvenute alla pronuncia impugnata, idonee a sovvertire l'esito del primo giudizio, possano essere valutate dalla Corte di Appello ai fini della decisione (Cass. n. 5529/2017); tanto è confermato dall'attuale previsione normativa, contenuta nell'art. 50 C.C.I.I., secondo cui nel caso di accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di diniego dell'apertura della liquidazione giudiziale la Corte di appello provvede a dichiararla, rimettendo gli atti al tribunale solo per gli adempimenti di cui all'art. 49 C.C.I.I.

Nella specie, devoluto a questa Corte con il proposto reclamo il tema della sussistenza del requisito oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della s.r.l. in liquidazione, la relativa valutazione non può prescindere affatto dall'intervenuto scioglimento anticipato e della messa in liquidazione di detta società, avvenuta con atto deliberato nel corso della procedura prefallimentare innanzi al Tribunale (in data 11.04.2023), appena qualche giorno prima della pronuncia del decreto impugnato, e iscritto al RR.II. in data 12.05.2023 e, dunque, in epoca successiva a detta pronuncia; ciò in quanto i criteri per la valutazione dello stato di insolvenza di una società in liquidazione sono ben diversi da quelli di una società operativa, nella specie adottati dal Tribunale.

Tanto premesso va rilevato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza espressa dalla Suprema Corte - maturato sotto il vigore della legge fallimentare ma che mantiene la sua validità anche nel rinnovato quadro normativo- quello secondo cui, allorché la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione, la valutazione del



giudice, ai fini dell'applicabilità dell'art. 5 l. fall. (oggi art. 2 C.I.C.I.I.), deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. n. 25167/2016; Cass. n. 24660/2020; Cass. n. 13644/2013).

La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che l'attivo "*deve essere valutato secondo concretezza, al di là cioè dei valori astratti delle rimanenze risultanti nelle scritture contabili dell'imprenditore*" (Cass. n.32311/2022) e che, con riferimento alla tempistica della liquidazione, "*la difficoltà di pronta liquidazione può esser sintomo di un valore di ragionevole realizzo (ovverossia di un valore di liquidazione dei beni che compongono l'attivo) inferiore a quello che risulta dalle scritture contabili dell'imprenditore; e in tal caso il giudice del merito deve valutare il profilo patrimoniale mettendo in comparazione l'effettivo valore dei beni costituenti l'attivo (e dunque quel valore sul quale necessariamente incide l'andamento del mercato di riferimento) con l'ammontare dei debiti; in altre parole, ove la società sia in liquidazione non è richiesto che essa disponga di liquidità (necessaria a soddisfare le obbligazioni) diversa da quella ottenibile dalla realizzazione dell'attivo; quel che è richiesto è che il patrimonio esprima un valore oggettivamente idoneo a soddisfare i debiti, così da risultare ragionevolmente liquidabile in tempi compatibili col fine della liquidazione*" (Cass. n.28193/2020).

L'insolvenza della società in liquidazione va dunque apprezzata esclusivamente sotto il profilo dello sbilancio patrimoniale ovvero della sufficienza delle risorse rispetto ai debiti.



Nella specie è del tutto manchevole la dimostrazione dell'idoneità dell'attivo patrimoniale della società alla soddisfazione della debitoria, questa peraltro di gran lunga superiore a quella riportata nel prospetto contabile (denominato bilancio) relativo all'ultimo esercizio (anno 2022), da ritenersi inattendibile, non solo perché non risulta né approvato dall'assemblea né depositato nel Registro delle Imprese e neanche sottoscritto dall'amministratore, ma soprattutto per l'infedele rappresentazione dei dati relativi alle passività, tra le quali non risultano riportati tutti i debiti tributari iscritti a ruolo, di rilevante entità, invece risultanti dalla documentazione acquisita dal Tribunale in primo grado (v. certificato delle passività tributarie acquisito dal Tribunale e ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi tributari).

Con riguardo a quest'ultima debitoria è del tutto irrilevante l'intervenuta proposizione da parte della s.r.l. in liquidazione di un'istanza di adesione alla definizione agevolata (cd. Rottamazione -Quater), sul cui esito nulla è stato dedotto e comprovato, perché fintanto che intervenga l'accettazione dell'ADER, la rottamazione o l'annullamento dei ruoli in sede di autotutela o in via giurisdizionale, detta debitoria non può essere esclusa dalle passività della società e va valutata ai fini della sussistenza dello stato di insolenza.

In ogni caso, pur avendone ampia facoltà in questa sede in ragione delle circostanze di fatto sopravvenute dedotte dalla S.p.A., la reclamata non ha prodotto il bilancio iniziale di liquidazione che avrebbe potuto dare conto dell'effettiva situazione patrimoniale della società; nulla inoltre ha chiarito sull'idoneità del proprio patrimonio, in corso di liquidazione, a soddisfare la pretesa erariale in caso di accoglimento dell'istanza di adesione nonché della debitoria riconosciuta (compreso il credito della reclamante), limitandosi, nelle note di trattazione scritta, ad allegare genericamente di vantare crediti *"nei confronti di plurimi clienti, i quali sono sovrabbondanti rispetto alle posizioni di debito tuttora sussistenti e garantiscono ampiamente l'integrale ed uguale*



soddisfacimento di tutti i creditori”, senza fornire alcuna indicazione sulla loro esigibilità e sui tempi previsti per il loro recupero, essendo anche questo aspetto di assoluta rilevanza ai fini della comparazione da compiersi in questa sede; a ciò aggiungasi che il valore dei crediti indicato nel prospetto contabile informale depositato, pari ad euro 86.000,00, quand’anche fosse reale e recuperabile in tempi ragionevoli sarebbe del tutto insufficiente alla soddisfazione del ceto creditorio; inoltre alcun riscontro la reclamante ha fornito in ordine all’effettivo valore di realizzo dei beni materiali indicati nel documento contabile relativo all’ultimo esercizio (macchinari) non potendosi affidare il giudizio sulla loro idoneità alla soddisfazione della debitoria, in modo semplicistico, al dato riportato in bilancio (euro 189.000,00); in ogni casotale valore, se fosse effettivo e realizzabile anch’esso in tempi ragionevoli, non sarebbe in equilibrio con le rilevate passività.

La prognosi negativa sulla capacità della società in liquidazione a fronteggiare con il proprio patrimonio l’ingente debitoria a suo carico non può che condurre a ritenere sussistente lo stato di insolvenza della s.r.l.

7. Conclusivamente, già vagliati dal Tribunale la sussistenza degli altri presupposti - quali i requisiti dimensionali, la legittimazione del creditore ricorrente e la debitoria minima- con statuizioni non oggetto di contestazione in via incidentale, si ravvisano i presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale a carico della società s.r.l. in liquidazione.

8. A norma della disposizione contenuta nel quinto comma dell’art. 50 C.C.I.I., va dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della s.r.l. in liquidazione e rimessi gli atti al Tribunale di Salerno per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 49, comma 3.

P.Q.M.

La Corte di appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso il decreto emesso in data 27.03.2023 dal Tribunale di Salerno, così decide:



1) visto l'art. 50 C.C.I.I., in accoglimento del reclamo, dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.;

2) dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Salerno per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 C.C.I.I.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 luglio 2023

Il Consigliere Estensore

dr.ssa Maria Elena Del Forno

Il Presidente

dr.ssa Ornella Crespi

